

Confermato il diritto alla restituzione delle addizionali provinciali alle accise

Per la Corte d'Appello di Milano la norma va disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/Ce, come interpretata dalla Corte di Giustizia Ue

/ Luca VALLE e Nicola CERA

L'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al DL n. [511](#) del 1988 va **disapplicata** per contrasto con l'[art. 1](#) par. 2 della direttiva 2008/118/Ce, per come interpretato dalla Corte di Giustizia Ue. Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza del [1° febbraio 2022](#), conforme all'orientamento della recente giurisprudenza di merito e di legittimità. Sulla base delle approfondite argomentazioni svolte dalla Corte di Cassazione, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha dunque accolto la domanda di restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale alle accise, ritenendo dovuta la disapplicazione dell'[art. 6](#) comma 2 del DL 511/1988.

Fino al 1° gennaio 2012 i fornitori di energia elettrica hanno addebitato alle imprese l'**addizionale provinciale** alle accise sull'energia elettrica prevista dall'[art. 6](#) comma 1 lett. c) del DL 511/1988, per un importo – variabile da provincia a provincia – oscillante tra 9,30 Euro/MWh e 11,40 Euro/MWh sui consumi fino a 200 MWh/mese.

Nel 2011, tuttavia, la Corte di Giustizia europea ha dichiarato l'**incompatibilità** tra la normativa europea e quella italiana istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa.

Pertanto, con decreto del [30 dicembre 2011](#) del Ministro dell'Economia e delle finanze, tale accisa è stata **abrogata** con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

La Corte di Cassazione, con una serie di pronunce riguardanti fattispecie nella quali le imprese avevano agito nei confronti dell'Agenzia dei Monopoli e delle dogane, ha affermato che "l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile *ratione temporis*, ... va disapplicata per contrasto con l'[art. 1](#), par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa [C-553/13](#), e 25 luglio 2018, in causa [C-103/17](#)" (*ex multis*, Cass. n. [22343/2020](#)).

Con tali pronunce, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che:

- ai sensi dell'[art. 2](#) del TUA, obbligato al pagamento delle addizionali nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il **fornitore**;
- il fornitore può addebitare integralmente le addizionali pagate al consumatore finale;

- i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;

- in ragione di tale autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle addizionali indebitamente corrisposte;

- il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;

- nel caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento delle addizionali.

La vicenda processuale prende le mosse da un ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c., promosso da un'azienda metalmeccanica nei confronti di un fornitore di energia elettrica, per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate negli anni 2010 e 2011.

Il Tribunale di Milano accoglieva integralmente la domanda della ricorrente, condannando il fornitore a **restituire** all'azienda le somme versate a titolo di addizionali alle accise negli anni 2010 e 2011, nonché a rifondere le spese legali e gli interessi al tasso di mora dalla domanda giudiziale sino al saldo.

Il provvedimento del Tribunale di Milano veniva impugnato dal fornitore avanti alla Corte d'Appello di Milano per ottenerne l'integrale riforma, principalmente in ragione della pretesa efficacia solo **verticale**, e non orizzontale, delle direttive c.d. *self-executing*.

La Corte d'Appello di Milano, con una delle prime pronunce a livello nazionale, ha confermato integralmente l'orientamento del giudice di primo grado, ribadendo che il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia Ue con le sentenze 5 marzo 2015, in causa [C-553/13](#), e 25 luglio 2018, in causa [C-103/17](#) – indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere **self executing** della direttiva 2008/118/Ce – è di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgono soltanto soggetti privati, l'[art. 6](#) comma 2 del DL 511/1988, in quanto norma interna che si pone in contrasto con il diritto dell'Unione.